

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio AulettaMembro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta dell'1/02/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

L'oggetto della controversia attiene a due atti di pignoramento presso l'intermediario terzo, promossi contro il genitore del ricorrente, cointestatario con il debitore esecutato di un rapporto di c/c presso la banca resistente.

Il ricorrente dichiara di agire "*per proprio conto e nella qualità di erede della [nonna paterna]*", nonché "*nell'interesse*" del genitore.

La nota indicata dal ricorrente quale reclamo nonché la corrispondenza *ante causam* è riferibile al genitore del ricorrente, dipendente della banca.

Questi, il debitore esecutato, ha lamentato l'illegittimità della condotta tenuta dalla banca in qualità di terzo pignorato poiché:

- non ha comunicato al cliente ed ai cointestatari la dichiarazione di terzo resa nell'ambito del procedimento, in violazione del Regolamento interno di istituto;
- non ha tenuto conto della circostanza che le somme disponibili su uno dei due conti gravati di pignoramento rivenivano "esclusivamente dalle provvidenze corrisposte alla di lui madre ai sensi della L. 104/85";
- ha trattenuto 1/5 della retribuzione dell'esecutato da luglio 2008 a fronte di un pignoramento notificato in data 11/11/2008 (con una indebita sottrazione di € 1.501,68).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Posto che il giudice dell'esecuzione aveva disposto la sospensione dell'esecuzione, il debitore aveva chiesto al terzo pignorato la "restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute" e la "cessazione degli accantonamenti operati sulla retribuzione percepita".

Ora, il ricorrente domanda all'ABF di:

- 1) *"constatare il mancato rispetto dei regolamenti della stessa banca e delle norme vigenti"*;
- 2) *dichiarare "il mancato rispetto delle norme nell'apposizione del vincolo sui conti ed in particolare per quelle somme sui conti, il cui cointestatario non pignorato era titolare di reddito per accredito di provvidenze per invalidi"*;
- 3) *nonchè "il mancato rispetto della privacy nelle dichiarazioni di terzo"*.

La resistente ha esposto di aver ricevuto la notifica di due atti di pignoramento relativi al proprio dipendente e di aver quindi reso, in relazione ad essi, due dichiarazioni ex art. 547 c.p.c.

Con specifico riferimento alle doglianze dedotte avanti l'A.B.F. è stata dedotta l'irricevibilità del ricorso anche per mancanza di reclamo.

DIRITTO

L'eccezione dell'intermediario relativa all'assenza di preventivo reclamo è fondata.

Il ricorrente, che sostanzialmente si dichiara sostituto processuale del genitore (attesa l'eccentricità rispetto all'oggetto del procedimento delle allegazioni onde potrebbe seguire una sua legittimazione ordinaria), non ha rivolto alcun reclamo all'intermediario: il profilo oggettivo di una questione non è sufficiente a connotare l'identità di questa, e dunque la necessaria medesimezza della questione posta col reclamo e di quella poi sollevata col ricorso. Infatti, il soggetto che è autore di contestazione rappresenta (col *petitum* e la *causa petendi*) uno degli elementi identificativi della relativa questione, e pertanto l'avvicendamento di soggetti diversi tra reclamante e ricorrente determina in via di principio (stante l'eccezionalità dell'*agire* facendo valere interessi altrui: art. 81 c.p.c.) l'effetto di improcedibilità del ricorso per difetto di anteriore reclamo (siccome, per quanto detto, sono necessariamente diverse le questioni che ne formano il rispettivo contenuto).

Per ragioni di economia della decisione il Collegio, data la *ratio decidendi* appena esposta, rimane assolto dall'esame di ulteriori questioni, esse stesse preliminari e astrattamente idonee allo stesso modo a definire il giudizio.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI